

Determinazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni (Art. 36, 5° comma della Legge 8.06.1990 n. 142).

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 20.06.1995

ART. 1
(Requisiti generali)

I rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed istituzioni debbono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali anche col rito del patteggiamento per delitti non colposi o per contravvenzioni a pena definitiva, o per reati tributari e non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità od incompatibilità per la nomina a Consigliere Provinciale di cui agli artt. 2 e seguenti della L. n. 154/81 e non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della Legge 19.03.1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della L. 18.01.1992 n. 16, nè in quelle disciplinate dall'art. 25, 4° comma, ultimo periodo della L. 25.03.1993 n. 81.

ART. 2
(Requisiti professionali, morali e pari opportunità)

Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 1, i rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni debbono possedere una riconosciuta competenza e professionalità.

Debbono possedere inoltre idoneità in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire e una indiscussa moralità.

Debbono possedere infine, capacità direttive.

Ove sia possibile, il Presidente nella nomina o designazione di detti rappresentanti deve garantire ferma restando il possesso dei requisiti suddetti - la presenza delle diverse realtà economiche, sociali e culturali della provincia nonchè la presenza di entrambi i sessi.

I nominati e i designati continueranno comunque ad esercitare l'incarico fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.

ART. 3
(Non cumulabilità e rinnovabilità della nomina)

Le nomine non possono di regola essere cumulate, esse non sono rinnovabili per più di una volta.

Ogni deroga deve essere adeguatamente motivata.

ART. 4
(Accettazione nomina e documentazione da presentare)

La nomina si perfeziona con l'accettazione.

All'atto della nomina i rappresentanti devono presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenente l'attestazione dei requisiti soggettivi e professionali posseduti.

Detta dichiarazione, corredata da apposito "curriculum" va allegata al Decreto di nomina.

ART. 5
(Indirizzi programmatici del Consiglio Provinciale)

I rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni sono tenuti, nell'espletamento del loro mandato, e conformarsi agli indirizzi programmatici eventualmente espressi dal Consiglio Provinciale nei settori degli enti suddetti.

A tale scopo i nominati o designati sono tenuti ad inviare al Presidente, con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del Bilancio dell'Ente, una relazione sulle attività svolte.

Detta relazione viene comunicata dal Presidente al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 6
(Revoca dei rappresentanti)

Il Presidente provvede alla revoca dei rappresentanti della Provincia negli Enti, Aziende ed istituzioni nei seguenti casi:

- a) quando vengono meno i requisiti soggettivi di cui agli Artt. 1 e 2;
- b) quando sopraggiungono motivi di conflitto di interesse;
- c) quando il soggetto nominato o designato non si attenga, nell'espletamento del mandato o dell'incarico, agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio Provinciale di cui all'Art. 6;
- d) quando non venga approvata dal Presidente la relazione annuale sull'attività svolta presentata dal nominato o designato;
- e) quando, senza giustificato motivo, non abbiano preso parte a n. 3 (tre) sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti.

Prima di adottare il provvedimento di revoca devono essere contestate all'interessato le situazioni che le determinano o le inadempienze di cui sopra assegnando un congruo termine per eventuali giustificazioni.

ART. 7 **(Durata delle nomine)**

Con il rinnovo degli Organi della Provincia le nomine e le designazioni sono da considerarsi decadute.

ART. 8 **(Provvedimento del Presidente)**

Sia il provvedimento di nomina che quello di revoca di cui ai precedenti articoli sono adottati dal Presidente con proprio decreto che assume piena efficacia dal momento della sua adozione.

Tali provvedimenti devono essere comunicati all'interessato mediante notifica.

Entrambi i provvedimenti devono essere comunicati ai Capigruppo consiliari entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione e pubblicati nell'Albo Pretorio della Provincia.